



COMUNE DI CASALMORO

PROVINCIA DI MANTOVA

COPIA

DELIBERAZIONE
N° 41
del 15-12-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI
- TASI - ANNO 2017.

L'anno **duemilasedici** addì **quindici**, del mese di **dicembre**, alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono stati oggi convocati in sessione Ordinaria, di Prima convocazione, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano

PERINI FRANCO	P	BONANDI ILARIO	P
TOMASELLI MAURA	P	BRAGA LUCA	P
BANNI CLAUDIO	P	LORENZI ALICE	P
MOTTA FEDERICO	P	BETTONI LAURA	P
FIAMMENGHI LEONARDO	P	YABRE MAURICE	A
VITI GIULIANO	P		
Totale		P 10	A 1

L'assessore esterno senza diritto di voto il Sig. SABBADINI GIANNI risulta P.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa **Graziella Scibilia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **FRANCO PERINI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI
- TASI - ANNO 2017.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESS

O

- con l'articolo 1, commi da 639 a 731, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014,
- l'Imposta Municipale Propria ne costituisce la componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9);

VIST

O

- il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì la TASI - Tributo per i Servizi Indivisibili - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13, in data 13/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio n. 11 del 16/06/2015;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 16/06/2015, esecutiva ai sensi di legge, di determinazione delle tariffe TASI per l'anno 2015;

RICHIAMAT

O

- il comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";
- gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI, per quanto riguarda, in particolare l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN, destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO:

- la Legge n.208 del 28/12/2015 – Legge di Stabilità per l'anno 2016 - ha apportato significativi cambiamenti alle precedenti normative Statali in materia di TASI ed in particolare:

art.1, comma 10 che introduce la riduzione del 50% su IMU e su TASI «per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune

un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

art. 1 comma 14, che introduce le seguenti modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed in particolare:

- a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
- b) il comma 669 è sostituito dal seguente: *«Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*
- c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *«Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;*
- d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *«Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;*
- e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: *«termine perentorio del 14 ottobre».*

art.1 comma 54 sul canone concordato: al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».*

-le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

VISTO l'art. 10 (*proroga del blocco aumenti aliquote 2017*) del Titolo II, Capo I, del Disegno di Legge di Bilancio 2017, il quale prevede la proroga per l'anno 2017, del blocco del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili relativi all'illuminazione pubblica, alle manutenzioni ordinarie delle strade ed alle manutenzioni del verde pubblico, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017, nella misura seguente:

Fattispecie	Aliquote 2017
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A1,A8,A9	0,00%
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A2/A3/A4/A5/A6/A7 /A11	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.9,comma 3bis, del decreto legge 30/12/1993 n. 557	0,1%
Terreni agricoli	ESENTE
Aree fabbricabili	0,0%
Altri Immobili (<i>compresi immobili merce imprese costruttrici</i>)	0,0%

TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2017 ammonta ad
€ 16.000,00;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stati richiesti ed acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE, espressa in forma palese per alzata di mano dai dieci Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- di recepire** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di individuare** per l'anno 2017, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della

copertura del costo mediante l'introito della Tasi, quelli indicati nella seguente tabella:

Servizi	Costi
Illuminazione Pubblica	110.000,00

3. **di stabilire**, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l'anno 2017, le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti misure:

Fattispecie	Aliquote 2017
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A1,A8,A9	0,00%
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A2/A3/A4/A5/A6/A7 /A11	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.9,comma 3bis, del decreto legge 30/12/1993 n. 557	0,1%
Terreni agricoli	ESENTE
Aree fabbricabili	0,0%
Altri Immobili (<i>compresi immobili merce imprese costruttrici</i>)	0,0%

4. **di dare atto** delle scadenze del tributo in n. 2 rate in corrispondenza al versamento IMU e precisamente entro il **16 giugno** ed il **16 dicembre**, stabilite dalla Legge n. 68 del 02.05.2014;

5. **di dare atto** altresì che, a termini di regolamento, non viene applicata a carico dell'affittuario la percentuale del 20% del tributo, in quanto azzerata l'aliquota sugli altri immobili;

6. **di inviare** la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni, con le modalità di trasmissione telematica indicate nella Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014;

Successivamente, il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano dai dieci Consiglieri presenti e votanti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in data 15-12-2016

Il Responsabile
f.to DOTT.SSA Cristina Giudici

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

In ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in data 15-12-2016

Il Responsabile
f.to RAG. Riccardo Bandera

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to (FRANCO PERINI)

SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Graziella Scibilia)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio in data 23-12-2016, N. Rep 548 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Casalmoro, li 23-12-2016

SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Graziella Scibilia)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva in data .

Casalmoro, li

SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Graziella Scibilia)

È copia conforme all'originale. 23-12-2016

SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa **Graziella Scibilia**)